



## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (C.P.E.L.)**

### **Articolo 1 Istituzione**

1. È istituita, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera a), dello Statuto, la Consulta per i Problemi dell'Economia e del Lavoro - C.P.E.L. (di seguito Consulta).
2. Il presente Regolamento ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

### **Articolo 2 Competenze**

1. La Consulta è organismo con funzioni di proposta, consulenza e studio in materia di economia e lavoro, nonché su ogni problematica a queste connessa, non vincolanti per l'Amministrazione comunale, in particolare la Giunta ed il Consiglio dovranno avvalersi del suo supporto nelle fasi di costruzione ed analisi del Bilancio e dei principali atti di pianificazione territoriale .
2. Può proporre al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco le iniziative ritenute opportune, con l'obbligo, per tali organi, di esame e di risposta scritta entro i trenta giorni successivi.
3. Può proporre l'istituzione di un Osservatorio permanente dei problemi dell'economia e del lavoro, avvalendosi, se necessario, di specifiche competenze professionali e/o di enti di ricerca in materia, in primis il COSES.
4. Può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento delle finalità attribuite alla Consulta dallo Statuto e del presente Regolamento.

### **Articolo 3 Organi**

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il/la Presidente, le Commissioni d'Ambito e il Comitato esecutivo.

### **Articolo 4 Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo che esprime collegialmente la volontà della Consulta
2. L'Assemblea è composta da:
  - a) rappresentanti delle categorie produttive, nel numero di trentasette, avendo cura che vengano rappresentate le principali associazioni di categorie che ne facciano richiesta;



## IL CONSIGLIO COMUNALE

- b) esperti, nel numero di tre, nominati da Sindaco, di cui uno con competenza nel mondo dell'istruzione/formazione;
3. I trentasette rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nei settori pubblico e privato, sono così ripartiti:
- a) quindici rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
  - b) otto rappresentanti dei lavoratori autonomi;
  - c) dodici rappresentanti delle imprese;
  - d) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;
4. La rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti è articolata in modo da garantire quella dell'industria, con particolare riguardo ai settori della chimica e della metalmeccanica, del commercio, dell'artigianato e dei servizi, con particolare riguardo al settore del trasporto in generale.  
Dei/delle quindici componenti di cui essa consiste, due rappresentano i/le dirigenti del settore privato e pubblico e almeno uno in rappresentanza del segmento del mondo del lavoro normato dai così detti contratti atipici ;
5. La rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi/e è così composta:
- a) due rappresentanti dei/delle coltivatori/coltivatrici diretti/e;
  - b) due rappresentanti degli/delle artigiani/e;
  - c) due rappresentanti delle libere professioni, tra i quali un commercialista o un consulente del lavoro;
  - d) due rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo.
6. La rappresentanza delle imprese è così composta:
- a) due rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;
  - b) cinque rappresentanti dell'industria;
  - c) quattro rappresentanti del commercio e del turismo;
  - d) un/a rappresentante delle aziende a partecipazione pubblica locale.
7. La rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato è così composta:
- a) un/a rappresentante delle associazioni di promozione sociale;
  - b) un/a rappresentante delle organizzazioni di volontariato.
8. Per ogni membro effettivo della Consulta è prevista la nomina di un supplente.
9. Sono componenti di diritto della Consulta e di ogni suo Organo, senza diritto di voto, il Sindaco, il/la Coadiutore/Coadiutrice del Sindaco in materia di politiche del lavoro se nominato/a, il/la Presidente del Consiglio Comunale, il/la Presidente della Commissione Consiliare competente.
10. I/le componenti dell'Assemblea della Consulta esprimono i pareri sugli argomenti trattati e presentano proposte, consigli e suggerimenti.



11. Partecipano ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, i/le Presidenti delle Municipalità o i/le loro delegati/e con particolare riferimento ai/alle Coordinatori/Coordinatrici delle Commissioni competenti per materia.
12. Partecipano ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, i/le Direttori/Direttrici e i/le Dirigenti del Comune di Venezia competenti per materia.

### **Articolo 5** **Nomina dei componenti dell'Assemblea**

1. Acquisite, previa richiesta, le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive e dei supplenti, in caso di impedimento temporaneo dei membri effettivi, il Consiglio comunale provvede alla nomina della Consulta, con votazione a scrutinio palese sull'insieme della proposta, formulata dalla commissione competente che la licenzia con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei consiglieri presenti o, dopo due votazioni infruttuose, con la maggioranza dei consiglieri presenti.
2. La durata dell'incarico dei componenti della Consulta non può eccedere quella del mandato del Consiglio comunale.
3. I/le componenti della Consulta possono essere rinominati/e.
4. I/le componenti della Consulta nominati che faranno registrare tre assenze consecutive ed ingiustificate dalle riunioni ordinarie, saranno dichiarati/e dimissionari/e.
5. I/le componenti della Consulta, in caso di impedimento temporaneo possono delegare ad altra persona di propria fiducia la partecipazione alle riunioni.
6. Ai membri della Consulta non spetta alcun compenso.

### **Articolo 6** **Funzionamento dell'Assemblea**

1. La Consulta è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei/delle componenti assegnati/e.
2. Le votazioni, di norma, sono assunte a maggioranza dei/delle presenti.
3. I voti sono espressi, di norma, in modo palese, salvo espressa richiesta, per iscritto, da parte della maggioranza dei/delle componenti presenti.



4. Se non diversamente specificato, nel caso di elezioni si procede di norma con voto segreto.

**Articolo 7**  
**Presidente e Vice Presidente**  
**Funzioni e nomina**

1. Il/la Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le riunioni, sottoscrive gli atti di propria competenza, mantiene i rapporti con gli Enti e le Istituzioni, compie tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato.
2. Nella seduta di insediamento, convocata dal Sindaco nei termini di cui al successivo articolo 13, l'Assemblea elegge a maggioranza assoluta dei/delle componenti aventi diritto, con voto limitato ad una preferenza, il/la Presidente.
3. Nel caso in cui per due votazioni nessun/a candidato/a consegua la maggioranza assoluta dei/delle componenti, alla terza votazione l'elezione avverrà a maggioranza dei/delle componenti aventi diritto presenti.
4. In caso di parità tra due o più componenti, si procederà al ballottaggio.
5. Nella seduta di insediamento la Consulta elegge il/la Vice Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del/della Presidente.
6. Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

**Articolo 8**  
**Commissioni d'Ambito**  
**Funzioni e nomina**

1. L'Assemblea della Consulta istituisce, in via permanente o straordinaria, "Commissioni d'ambito", assegnando alle stesse compiti di studio, ricerca, approfondimento e predisposizione di documentazione, i cui elaborati verranno con tempestività sottoposti dal Presidente alla Assemblea e inviati agli Organi interessati.
2. Le Commissioni possono essere integrate, su invito, da esperti/esperte in relazione alle materie trattate.
3. Ogni Commissione provvede alla elezione a maggioranza dei/delle componenti aventi diritto presenti del/della proprio/a Coordinatore /Coordinatrice e di un/a Vice Coordinatore /Coordinatrice nonché alla nomina di eventuali esperti.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

4. È compito del/della Coordinatore/Coordinatrice della Commissione d'ambito informare periodicamente l'Assemblea sull'andamento dei lavori della Commissione d'ambito.
5. Le Commissioni permanenti non possono superare il numero di 2.

### **Articolo 9** **Comitato esecutivo** **Funzioni e nomina**

1. Il Comitato esecutivo ha il compito di coadiuvare il/la Presidente nella propria attività e di dare esecuzione alle iniziative deliberate dalla Consulta.
2. Il Comitato esecutivo è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea su proposta del/della Presidente.
3. Il Comitato esecutivo è formato da non più di cinque componenti, compreso il/la Presidente, scelti preferibilmente e per quanto possibile con criteri di rappresentanza delle varie componenti della Consulta.

### **Art. 10** **Modalità di esercizio dei compiti della Consulta**

1. In relazione alle finalità ed ai compiti attribuiti la Consulta, tramite il/la suo/a Presidente o di altro componente formalmente incaricato/a, ha quale propri diretti interlocutori il Sindaco, gli/le Assessori/e, il/la Coadiutore/Coadiutrice del Sindaco in materia di politiche del lavoro, se nominato, il/la Presidente del Consiglio comunale e il/la Presidente della competente Commissione Consiliare ovvero l'Organo Comunale richiedente o destinatario per competenza della specifica iniziativa, proposta, studio od osservazione.
2. Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei propri compiti, le strutture dirigenziali del Comune mettono a disposizione della stessa tutta la documentazione necessaria inerente le materie di sua competenza, con particolare riferimento agli atti deliberativi, fatta eccezione per quella dichiarata "riservata" o coperta ex lege dal diritto alla privacy.
3. È favorita, nei limiti fissati dal Consiglio Comunale in sede di bilancio, in apposito centro di costo, la creazione e/o la messa a disposizione della Consulta di strumenti per l'informazione rivolta ai cittadini – in via sia diretta (tramite assemblee, conferenze stampa, seminari, convegni, ecc.) sia indiretta (tramite apposite pagine web nel sito del Comune o la diffusione di un eventuale notiziario), così da far pervenire all'Amministrazione Comunale segnalazioni, proposte, valutazioni o istanze promosse dalla cittadinanza, servendosi anche della stessa Consulta.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

4. Previa intesa con la Conferenza dei Capigruppo o su richiesta della competente Commissione Consiliare, le proposte della Consulta possono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale. In tal caso è riconosciuto al/alla Presidente della Consulta, o al/alla componente delegato/a in ragione della materia da trattare, la facoltà di illustrare al Consiglio comunale l'argomento stesso, nonché - ove autorizzato - di replicare alle eventuali osservazioni o richieste di ulteriori illustrazioni, chiarimenti od elementi integrativi.
5. Il/la Presidente della Consulta è altresì tenuto/a a presentare al Consiglio Comunale - e, per conoscenza, al Sindaco, agli/alle Assessori/e, al/alla Coadiutore/Coadiutrice del Sindaco in materia di politiche del lavoro, se nominato/a, e alla competente Commissione Consiliare, previa presentazione ai Consigli delle Municipalità- una "relazione annuale" della attività svolta. Detta relazione deve essere presentata ai Consigli delle Municipalità entro il mese di febbraio ed al Consiglio comunale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione, previa approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 11** **Sedi e Riunioni**

1. La Consulta si riunisce nell'ambito delle sedi centrali dell'Amministrazione Comunale e, previo accordo con le Municipalità, in quelle decentrate.
2. La Consulta si riunisce ordinariamente almeno tre volte nell'arco dell'anno su invito formulato dal/dalla Presidente che, nello stesso, fissa anche l'O.d.G. da trattare.
3. La Consulta si riunisce straordinariamente anche quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Consulta, per la trattazione di problemi specifici, rappresentanti di altri Enti, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni datoriali, Associazioni di lavoratori e di lavoratrici che abbiano sede ed operino sul territorio del Comune e non siano presenti tra i componenti dell'Assemblea della Consulta.
5. Le riunioni della Consulta sono pubbliche, salvo comprovate ragioni che inducano una diversa indicazione da parte della Consulta stessa.

### **Art. 12** **Segreteria e Risorse per il funzionamento**

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali la Consulta si avvale del supporto del Servizio Problemi del Lavoro della Direzione Affari Istituzionali, nelle modalità concordate con il competente responsabile del centro di costo.



### **Art. 13** **Insedimento della consulta**

1. La convocazione per l'insediamento della Consulta è eseguita dal Sindaco, d'intesa con il/la Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla data di nomina dei/delle componenti e la seduta di insediamento dovrà essere fissata entro e non oltre sei mesi dalla data di convalida dell'elezione della nuova Amministrazione comunale.
2. La Consulta è formalmente insediata nella sede comunale, previo avviso scritto di convocazione, corredato del relativo ordine del giorno, dal Sindaco o suo/a Delegato/a.
3. Dopo l'insediamento e fino alla elezione del/la Presidente della Consulta, la stessa sarà presieduta dal Sindaco o suo/a Delegato/a, che ne curerà la formalizzazione degli organi.
4. Il mandato della Consulta ha la stessa durata del mandato amministrativo.
5. Il mandato, compreso quello di prima costituzione, è in ogni caso coincidente con quello dell'Amministrazione Comunale.
6. Fino ad insediamento della nuova Consulta, che dovrà aver luogo entro sei mesi dalla convalida dell'elezione della nuova Amministrazione comunale, la Consulta resta in carica per le situazioni di urgenza e/o emergenza e di necessità.
7. In caso di contemporanea cessazione, per qualsiasi motivo, della metà più uno dei/delle componenti di cui l'art. 4, si procederà alla costituzione di una nuova Consulta provvedendo alla nomina dei nuovi componenti ed all'insediamento della nuova Consulta entro e non oltre sei mesi dalla data di cessazione medesima.